

RAPPORTO DI AGENZIA E NUOVI A.E.C.

A VICENZA IL CONVEGNO DI

In discussione le proposte di Rinnovo degli Accordi Economici Collettivi. Limitazione della discrezionalità della ditta mandante di modifica delle condizioni contrattuali e indennità di fine rapporto meritocratica, i temi dell'incontro.

Usarci Notizie, periodico d'informazione del sindacato degli agenti di commercio di una quindicina di sedi Usarci del Triveneto, Lombardia, Romagna, Marche e Abruzzo, con il patrocinio e la collaborazione dell'Associazione Artigiani Confartigianato di Vicenza, ha organizzato sabato 24 gennaio al Palazzo dei Congressi di Vicenza un incontro sul tema del **rinnovo degli Accordi Economici Collettivi**.

Coordinati dal presidente di Usarci Vicenza Carlo Badocco, i lavori si sono sviluppati con le relazioni di **Alberto Pizzoferrato**, professore ordinario di Diritto del Lavoro all'Università di Bologna, di **Luigi Perina**, giudice del lavoro presso il Tribunale di Vicenza e autore di importanti pubblicazioni in materia di agenzia, e di **Anna Pan**, avvocato di Bassano del Grappa, componente del Centro Giuridico Usarci e dell'Associazione A.G.L.A. Giuslavoristi.

L'importanza e l'attualità dei temi hanno suscitato l'interesse e la folta partecipazione, con interventi nel dibattito, oltre che degli agenti di commercio, anche delle altre associazioni di categoria, di parte impresa e sindacale, e dei rappresentanti degli ordini professionali, avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro, interessati al vasto mondo dell'intermediazione commerciale.

Il professor Pizzoferrato ha esaminato, con larghezza di argomentazioni, l'art. 2 degli attuali AEC, che consente alla ditta mandante di modificare il contratto, decidendo unilateralmente variazioni di zona, clientela, prodotti e la misura delle provvigioni, evidenziando la fragilità giuridica della norma, soprattutto per le variazioni di media entità che consentono riduzioni del livello provvigionale dal 5 al 20%.

Egli ha sostenuto l'esistenza di due elementi a difesa dell'agente, già nell'attuale normativa, poco noti per la diffusa percezione di rigidità della sua espressione: la facoltà per l'agente di rispondere anche dopo i canonici 30 giorni quando la possibilità di valutare gli effetti delle variazioni si realizza dopo tale termine; la possibilità di opporsi validamente alle decisioni della mandante, anche per riduzioni sotto il 20%, quando non sussistono ragioni oggettive rispondenti a ragionevoli esigenze organizzative ma si veda nella sua determinazione l'esercizio del libero arbitrio o addirittura finalità punitive.

Ha valutato positivamente le proposte di modifica della bozza dei nuovi AEC delle organizzazioni sindacali, tendenti a limitare la discrezionalità della mandante e ad ampliare l'arco temporale entro cui sommare più variazioni, soprattutto per i contratti di monomandato.

Il dottor Perina, giudice del lavoro, dopo una precisa disamina dei riferimenti giuridici dei criteri di determinazione dell'indennità di fine rapporto contenuti nella contrattazione collettiva, ha sottolineato il principio che la loro validità non può prescindere dal dettato della Direttiva Europea 86/653, con riferimento recente alla sentenza della Corte di Giustizia C-456/04 del 23.03.2006. La pronuncia ha fatto chiarezza sulla dualità e sui dubbi applicativi dei criteri dell'art. 1751 cc e degli AEC del 92, praticamente uguali in quelli del 2002, per cui sono derogabili i criteri di legge solo se gli AEC garantiscono sempre e comunque un risultato economico di maggior favore per l'agente.

Sempre e comunque significa anche che la valutazione di maggior favore va fatta nel caso concreto e perciò alla conclusione del rapporto.

In tal senso, pur con alcuni dubbi della dottrina, si è espressa anche la Corte di Cassazione, con ben 8 sentenze fra il 2006 e il 2008, aggiungendo che l'indennità suppletiva di clientela è da considerarsi un trattamento minimo garantito per l'agente che, per motivi diversi e frequentemente non per sua responsabilità o demerito, non ha i requisiti previsti dal 1751 e non può pertanto ambire all'indennità meritocratica.

Sulle proposte di modifica si è espresso favorevolmente per quanto riguarda il contenuto dell'art. 12 della bozza sindacale, che ha il pregio della chiarezza e semplicità di applicazione, rispetto ai criteri della normativa tedesca, più rigorosamente meritocratici ma complessi e suscettibili di lungaggini per la determinazione dell'indennità.

Ha inoltre convenuto, su successive domande di rappresentanti dell'Usarci, che il criterio per la definizione del valore iniziale del fatturato, al fine della determinazione del tasso d'incremento, debba necessariamente prendere a riferimento la situazione esistente al momento del conferimento dell'incarico. Suggestisce, pertanto, che i nuovi AEC prevedano l'obbligo di indicare nel contratto il portafoglio della mandante nell'area affidata, con elenco dei clienti e fatturato nell'anno precedente. Un criterio che considerasse come valore iniziale il fatturato di un qualsiasi periodo di vigenza del rapporto contraddirebbe decisamente lo spirito e il dettato della legge e non potrebbe, quasi certamente, godere della derogabilità rispetto al 1751 non potendo garantire il miglior favore per l'agente.

L'avvocato Anna Pan si è soffermata sulle difficoltà di gestione delle cause in relazione alla dualità della normativa esistente in Italia per quanto riguarda le indennità di fine rapporto, sottolineando il fatto che in non tutti i tribunali del lavoro ha riscontrato la chiarezza e l'uniformità di orientamento del giudizio espresse dal giudice Luigi Perina di Vicenza. Ha convenuto poi con la sua valutazione positiva sulle proposte sindacali di rinnovo degli AEC.

Pure l'attuale art. 2 è fonte di grosse difficoltà per gli agenti, vittime facili anche di abusi delle mandanti, confermando la validità degli strumenti di difesa suggeriti dal prof. Pizzoferrato. Ha evidenziato inoltre che gli AEC del 2002 hanno peggiorato la formulazione del 1988, perché i precedenti non indicavano le percentuali di variazione nei tre scaglioni, ma si limitavano a stabilire che la facoltà per l'agente di rifiutare la decisione era legata ad una valutazione di rilevante entità, generica e perciò sostenibile soggettivamente anche per riduzioni dell'ordine del 7-10%.

L'ampio dibattito, cui hanno partecipato anche rappresentanti delle associazioni controparti e degli ordini professionali, ha chiuso il Convegno che ha fatto riempire la grande sala del palazzo dei congressi.

Marcello Pasetto

Coordinatore della redazione di Usarci Notizie